

3. Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione; sul mancato soddisfacimento dell'onere della prova; sulla violazione dei criteri di inserimento nell'elenco sanciti dagli articoli 1, paragrafo 1, lettera a), e 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014; e dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, entrambi concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
4. Quarto motivo, vertente su un'eccezione di illegittimità; sulla violazione del principio di proporzionalità derivante dai criteri di inserimento nell'elenco sanciti dagli articoli 1, paragrafo 1, lettera g), e 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014 e dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014.
5. Quinto motivo, vertente su un'eccezione di illegittimità; sulla violazione del principio della certezza del diritto derivante dai criteri di inserimento nell'elenco sanciti dagli articoli 1, paragrafo 1, lettera g), e 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014; e dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014.
6. Sesto motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione; sul mancato soddisfacimento dell'onere della prova; sulla violazione dei criteri di inserimento nell'elenco sanciti dagli articoli 1, paragrafo 1, lettera g), e 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014; e dall'articolo 3, paragrafo 1, lettere d) e g) del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, entrambi concernenti misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.
7. Settimo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità e dei diritti fondamentali del ricorrente; sulla violazione dei diritti fondamentali alla proprietà e alla libertà di impresa del ricorrente e sulla violazione degli articoli 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali.

⁽¹⁾ GU 2022, L 239, pag. 149.

⁽²⁾ GU 2022, L 239, pag. 1.

⁽³⁾ GU 2014, L 78, pag. 16.

Ricorso proposto il 25 novembre 2022 — Tokareva / Consiglio

(Causa T-744/22)

(2023/C 24/102)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Maya Tokareva (Mosca, Russia) (rappresentanti: T. Bontinck, A. Guillerme e L. Burguin, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022 ⁽¹⁾, pubblicata nella Gazzetta ufficiale il 15 settembre 2022, nella parte in cui rende applicabile fino al 15 marzo 2023 la decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, (come modificata dalla decisione PESC 2022/1272 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che ha inserito il nome della ricorrente al numero n. 1201 dell'allegato della decisione 2014/145/PESC);
- annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529, del 14 settembre 2022 ⁽²⁾, nella parte in cui mantiene il nome della ricorrente al n. 1201 dell'allegato del regolamento (UE) n. 269/2014;

- condannare il Consiglio al versamento alla ricorrente dell'importo di EUR 1 000 000, in via provvisoria, a titolo di risarcimento del danno morale subito dalla ricorrente;
- condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi che sono sostanzialmente identici o analoghi a quelli dedotti nell'ambito della causa T-734/22, Pumpyanskiy / Consiglio.

- (¹) Decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 149).
- (²) Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU 2022, L 239, pag. 1).

Ricorso proposto il 28 novembre 2022 — DGNB/EUIPO (Raffigurazione di una linea bianca curva in un quadrato scuro)

(Causa T-745/22)

(2023/C 24/103)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen — DGNB eV (Stoccarda, Germania) (rappresentante: P. Kohl, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Marchio controverso: Domanda di registrazione del marchio dell'Unione europea figurativo (Raffigurazione di una linea bianca curva in un quadrato scuro) — Domanda di registrazione n. 18 510 732

Decisione impugnata: Decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 21 settembre 2022 nel procedimento R 338/2022-2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese del procedimento nonché alle spese sostenute nell'ambito del procedimento di ricorso.

Motivo invocato

- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.
-